



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot.n.... 1894 14 OTT. 2020
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1735 del 14 OTT. 2020

Numero progressivo di settore n. 85 del 13.10.2020

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) -Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, per n. 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio e per n. 6 bruciatori alimentati a gas metano, presso l'Ospedale "Madonna delle Grazie" nel Comune di Matera (MT).

Proponente: Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) con sede in Via Montescaglioso nel Comune di Matera (MT).

Matera, li _____

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.
 Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

[Signature]

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0000748 datata 07/01/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0000143 del 07/01/2020) con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.), ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, per due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, e per sei bruciatori alimentati a gas metano presso l'Ospedale "Madonna delle Grazie" nel Comune di Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0003202 del 17/01/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0000825 del 18/01/n -2020) con la quale l'ing. Gennaro Loperfido, in qualità di tecnico incaricato per le procedure finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per il presidio ospedaliero "Madonna delle Grazie" di Matera, comunicava di voler procedere alla richiesta di Nulla Osta per l'impatto acustico, come previsto dalla Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6;

VISTA la documentazione integrativa presentata dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0033888 del 10/07/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0010327 del 10/07/2020);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di*

combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche” n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) – LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTO la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che:

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

PRESO ATTO che:

- l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, per lo scarico delle acque reflue precedentemente trattate, rivenienti dalle cucine, dalle lavanderie, dal reparto infettivo e acque meteoriche oltre che dai servizi igienici (art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), rilasciata con D.D. n. 723 del 09/04/2018 - Provincia di Matera - Area III;
- l'Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) ha comunicato che presso l'Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera (MT) verrà realizzato un impianto di Cogenerazione alimentato a gas metano, che sono presenti anche due gruppi elettrogeni di supporto alimentati a gasolio e sei bruciatori alimentati a metano e che è pertanto assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dei titoli abilitativi previsti dal DPR 59/2013 art. 3 comma 1, lettere a), c) ed e);

CONSIDERATO che la Provincia di Matera, con nota Prot. n. 10524 del 15/07/2020, faceva richiesta al Comune di Matera, in qualità di soggetto competente in materia (art. 269 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), di esprimersi per i pareri di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di rilascio di AUA;

PRESO ATTO che:

- con nota inviata per il tramite del SUAP ID 4935 prot. n. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0038713 del 04/08/2020 (acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 0011686 del 04/08/2020), con riferimento all'istanza di cui in oggetto, il Comune di Matera ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi degli art. li 216 e 217 del R.D. n. 1236/1934 e per il nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6 della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 per la tutela dell'inquinamento acustico;
- con ulteriore nota per il tramite del Suap ID 4935 prot. n. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0048648 del 06/10/2020 (acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 0014943 del 06/08/2020) lo stesso Comune di Matera ha attestato la **conformità urbanistica** dell'intervento relativo alla realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano;
- l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) con nota Prot. 20200040332 del 05/08/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0012053 del 11/08/2020) esprimeva **parere favorevole**, per quanto di sua competenza, in merito alla realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano presso il presidio Ospedaliero "Madonna delle Grazie" di Matera;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativa alle emissioni in atmosfera prodotte in seguito all'installazione di un impianto di cogenerazione, dagli impianti di combustione per la produzione di acqua calda per riscaldamento e vapore e di due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, presso il presidio ospedaliero "Madonna delle Grazie" di Matera, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- all'interno del padiglione tecnico del complesso ospedaliero "Madonna delle Grazie" sono installate n. 4 caldaie per la produzione di acqua calda necessaria per il riscaldamento e n. 2 generatori di vapore, tutti alimentati a gas metano, oltre a n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio;
- l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.) prevede inoltre l'installazione di un impianto di Cogenerazione alimentato anch'esso a gas metano allo scopo di produrre calore ed energia elettrica;
- vi sono 6 bruciatori Riello a servizio delle caldaie per la produzione di acqua calda per riscaldamento e dei generatori di vapore: 4 bruciatori ad aria soffziata bistadio di tipo 879 T modello RS 35/E BLU con potenza max di 480 KW a servizio delle caldaie per la produzione di acqua calda e 2 bruciatori ad aria soffziata bistadio di tipo 878 T modello RS 25/E BLU con potenza max di 370 KW a servizio dei generatori di vapore. Le 4 caldaie per la produzione di acqua calda per riscaldamento, di produzione ICI CALDAIE - modello TNA 200 6 ATE hanno potenza termica complessiva di 2554 KW e potenza termica utile di 2325 KW. I 2 generatori di vapore sono di produzione ICI CALDAIE - modello API 750/12 hanno potenza termica complessiva di 2340 KW e potenza termica utile di 2035 KW. I gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio sono di costruzione Cummins da 1340 KVA;
- il cogeneratore è costituito da un motore endotermico di costruzione General Electric Jenbacher, modello J 320 GS-CO2 con potenza termica di 2671 kW, alimentato a gas metano ed un generatore elettrico di potenza omologata pari a 1.550 KVA; esso è accoppiato ad un sistema di recupero del calore dall'acqua di raffreddamento e dai gas di scarico;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) risultano esaustive;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio Ambiente, facente parte integrante della presente determinazione;
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto debba intercorrere al massimo un mese;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

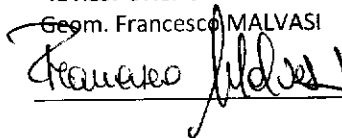
RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALVASI



IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Azienda Sanitaria Locale di Matera relativamente agli impianti installati presso il presidio ospedaliero "Madonna delle Grazie" di Matera (MT) per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per acque reflue che recapitano in pubblica fognatura;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 concernente le emissioni convogliate derivanti dall'installazione di un impianto di cogenerazione, da due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio e da sei bruciatori alimentati a gas metano;
 - e) comunicazione o nulla osta, di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 05/04/2018 all'Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.) per l'Ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera;
3. **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) **con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - ACQUE REFLUE -**
 - attenersi alle condizioni riportate nel parere reso dall'Egrib con nota prot. n. 691/SII del 13/03/2017 di seguito riportate:
 - i reflui dovranno essere immessi in pubblica fognatura, attenendosi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte TERZA - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue precedentemente trattate, rivenienti dalle cucine, dalle lavanderie, dal reparto infettivo e delle acque meteoriche, oltre che dai servizi igienici, con obbligo del gestore a rispettare i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 - scarico in fognatura - dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
 - la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
 - garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - rispettare tutte le condizioni indicate nel parere di Acquedotto Lucano S.p.A. già prescritte nella precedente A.U.A. n. 723 del 09/04/2018;
 - effettuare con **periodicità annuale** (mesi 12), analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi, mediante certificati di analisi e non con rapporti di prova, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - consentire al personale degli enti preposti al controllo ed al personale di Acquedotto Lucano S.p.A. di eseguire tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. n. 128 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - inviare alla Provincia di Matera, Ufficio Ambiente ed all'EGRIB, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, gli esiti analitici periodici da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab. n. 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06.
 - b) **con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - EMISSIONI IN ATMOSFERA -**

QUADRO PRESCRITTIVO

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
- b) l'eventuale aumento della concentrazione degli inquinanti fino al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;
- c) i condotti per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti che scaricano in atmosfera devono essere provvisti di tronchetti di prelievo e dotati di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento degli inquinanti e precisamente:
- d) per l'analisi **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E1**, i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno (125 mm - UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia per consentire di fissare le sonde al corpo del camino;
- e) per gli ossidi di Azoto totali **NO_x** e gli ossidi di Zolfo totali **SO_x**, non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E8** ed **E9** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- f) i tronchetti di prelievo dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotto E1 (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
- g) i punti di prelievo devono essere agevolmente raggiungibili in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la UNI EN 15259 e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).
- h) I condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
- i) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- j) nel caso si verifichino situazioni anomale durante l'esercizio dell'impianto di cogenerazione tali da comportare una variazione significativa dei normali impatti ambientali (fughe di gas, ancorché o prolungato fermo impianto tale da comportarne la riattivazione) il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e al Comune di Matera, fornendo indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi effettuati ove necessari;
- k) l'impianto di cogenerazione deve rispettare i valori limite di emissione sotto indicati nella tabella prescrittiva, riferiti ai periodi di normale funzionamento dell'impianto (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di temperatura 0°C (273 K) e pressione 101325 Pa;
- l) eseguire, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dell'impianto una determinazione delle emissioni siglate **E1**, **E8**, **E9** riportate nella tabella riassuntiva delle emissioni che segue;
- m) effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto l) con periodicità pari a **mesi dodici** per le emissioni siglate **E8**, **E9** e pari a **mesi sei** per l'emissione siglata **E1**; la frequenza del controllo emissivo per il condotto **E1** è giustificata dalla particolare tutela della salute pubblica cui è soggetta la zona d'installazione degli impianti; i condotti siglati come **E8** ed **E9**, invece, convogliano effluenti estremamente discontinui e prodotti in caso di emergenza, costituiti da fumi di combustione dei gruppi elettrogeni di emergenza da 1325,26 kW alimentati a gasolio; per tale caratteristica la periodicità degli autocontrolli è richiesta annualmente;
- n) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto m) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
- o) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- p) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

- q) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- b) come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano....(omissis)....per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione;
- c) per la misura dei parametri di caratterizzazione degli effluenti delle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- d) per la determinazione delle **polveri totali** nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- e) per la determinazione degli ossidi di Azoto totali **NO_x** e degli ossidi di Zolfo totali nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in "situ puntuale" (definizione come da All VI, par. 1.1, lettera n) a celle elettrochimiche;
- f) il punto di emissione E1 poiché ha un diametro compreso tra 0,35 ed 1,1 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di campionamento (con 2 tronchetti di prelievo) ed un numero minimo di 4 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : AZIENDA SANITARIA LOCALE

Localizzazione : padiglione tecnico, complesso ospedaliero - MATERA

Tipo di attività : produzione di energia, calore ed acqua calda.

PUNTI DI EMISSIONE	SORGENTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm³/h	Altezza da terra [2] metri	Diametro mm	Sezione m²		Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa g/h	
E1	Cogeneratore	4.188	10,0	420	0,140	Polveri totali	4	16,75	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, par. 1.3 (medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi - caso ≤ 5), decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Vedi nota [1]
						NOx	160	670,08	
E2	Bruciatori Riello 879 T a servizio delle caldaie ICI CALDAIE - modello TNA 200 6 ATE	1000	6,00	500	0,28	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, alla Parte QUINTA, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
E3		1000	6,00	500	0,28	-	-	-	
E4		1000	6,00	500	0,28	-	-	-	
E5		1000	6,00	500	0,28	-	-	-	
E6	Bruciatori Riello 878 T a servizio delle caldaie ICI CALDAIE - modello API 750/12	1000	6,00	500	0,28	-	-	-	Attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, alla Parte QUINTA, paragrafo 1, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).
E7		1000	6,00	500	0,28	-	-	-	
E8	Gruppi elettrogeni a gasolio da 1340 KVA pari a 1325,26 KW	2500	6,00	500	0,28	NOx	160 [3]	400	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte III, par. 1.2 (medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi - caso con potenza termica nominale ≥ 1 e ≤ 5), decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Vedi nota [1]
SOx						160	400		
E9		2500	6,00	500	0,28	NOx	160 [3]	400	
						SOx	160	400	

NOTE

- [1] i suddetti valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- [2] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.
- [3] come da nota in calce alla Tabella prescrittiva per medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi, il limite emissivo è fissato in 200 mg/Nm³ nel caso di utilizzo di gasolio.

4. con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - INQUINAMENTO ACUSTICO

- eseguire misure fonometriche in emissione, in fase di avvio degli impianti, sugli stessi ricettori (2 interni all'area dell'ospedale ed 1 esterno), identificati con le stesse sigle riportate nella relazione fonometrica previsionale d'impatto acustico a firma degli ing. G. Loperfido e G. Angelastri e situati: R1 - ricettore posto alla stessa altezza del condotto del cogeneratore su una delle torri dell'Ospedale adibite addegenza, R2 - ricettore posto a 5 metri di altezza nel padiglione frontale (lato polo impiantistico) ed R3 - ricettore esterno, distante dall'area di influenza degli impianti;
- su tali ricettori, accertare che i valori limite differenziali d'immissione durante il periodo diurno e notturno rispettino quanto stabilito dall'Art. 4 DPCM 14.11.97;
- su i predetti ricettori, accertare che i valori limite assoluti d'immissione durante il periodo diurno e notturno rispettino quanto stabilito dall'Art. 3 DPCM 14.11.97;
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto di cogenerazione debba intercorrere al massimo un mese;
- entro sei mesi dalla data di messa in esercizio e nella fase di massimo regime dell'impianto di cogenerazione (nel periodo diurno e notturno), eseguire le successive misure;
- di eseguire misure fonometriche con periodicità biennale per l'impianto di cogenerazione e/o in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal DPCM 14.11.97, secondo quanto previsto dalla Legge n. 447/1995, è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- inoltre, gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

5. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
6. **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
7. **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
8. **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
9. **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
10. **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
11. **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

12. di dare inoltre atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

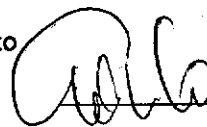
Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
14 OTT. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

14 OTT. 2020
Matera li, _____

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
